

Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 30.01.2004
Modificato con deliberazione di C.C. n. 80 del 29.11.2004

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E DI PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA

INDICE

Art.1 - Oggetto del regolamento

Art.2 – Autorizzazione all'esercizio

Art.3 - Presentazione della domanda

Art.4 – Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione

Art.5 – Ubicazione degli esercizi e distanza

Art.6 – Commissione comunale

Art.7 – Autorizzazione in caso di cessione, vendita, locazione dei locali di esercizio

Art.8 – Trasferimento di esercizio e subingresso

Art.9 – Domanda di autorizzazione di trasferimento e subingresso

Art.10 – Diniego dell'autorizzazione – ricorso

Art.11 – Condizioni igienico-sanitarie dei locali

Art.12 – Ampliamento dei locali

Art.13 – Tariffe

Art.14 – Orario

Art.15 – Sanzioni

Art.16 – Entrata in vigore del regolamento

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna, sia essa esercitata da imprese individuali o sia in forma societaria di persone o di capitale e svolta in luogo pubblico e privato, anche a titolo gratuito, secondo quanto stabilito dalla dalle norme di cui alla legge 14.02.1963 n.161, modificata dalla legge 23.12.1970 n.1142 ed integrata dalla legge 29.10.1984 n.735.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ALL 'ESERCIZIO

Per esercitare una delle attività di cui all'art. 1 occorre l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, sentito il parere dell'apposita commissione prevista dall'art. 6 del presente regolamento e previa autorizzazione dell'A.S.L. in materia di igiene dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili.

L'autorizzazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione relativa, nonché del certificato/parere sanitario.

Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego la domanda si intende accolta.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta di autorizzazione va presentata al Comune su carta bollata e deve contenere:

1) dati anagrafici del denunciante;

Per le imprese societarie o cooperative, la domanda è firmata dal rappresentante legale o dalla persona cui è affidata la direzione dell'impresa.

2) precisa ubicazione del locale dell' esercizio;

3) l'indicazione se l'attività viene esercitata presso l'abitazione del titolare.

Alla domanda va allegato:

- planimetria su scala 1:100 dei locali.
- certificato della Commissione provinciale per l'artigianato attestante la qualifica professionale;
- certificato dell'autorità sanitaria che attesti l'idoneità igienica dei locali, come allegato alla domanda da presentare al Responsabile del Servizio, che può essere sostituito con certificato di licenza d'uso che comunque prevede un parere dell'Ente sanitario competente per territorio sulle caratteristiche igieniche dei locali stessi;
- certificato sanitario personale. ,

E' fatto obbligatorio, a corredo della pratica, di presentare, non appena ottenuta, la certificazione di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

ART. 4 - ACCERTAMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

1) al compimento della maggiore età del richiedente;

- 2) all'accertamento della qualificazione professionale;
- 3) al possesso da parte della impresa richiedente dei requisiti prescritti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Tale accertamento non è richiesto se l'impresa risulta, sulla base di certificato esibito, già iscritta in un Albo provinciale delle imprese artigiane;
- 4) alle regolare costituzione della società;
- 5) ai requisiti igienici dei locali; delle attrezzature e delle suppellettili per lo svolgimento dell'attività. accertati dall'autorità sanitaria;
- 6) all'accertamento dei requisiti tecnici anche di stabilità se i locali non sono sistemati al piano terreno, risultante da attestazione dell'ufficio Tecnico Comunale ovvero di un tecnico iscritto all'Albo Professionale;
- 7) all'accertamento che l'esercizio rientri nel limite degli esercizi consentiti e che sia ubicato alle distanze prescritte dagli esercizi già esistenti, su attestazione dell'ufficio competente.

ART. 5 - UBICAZIONE DEGLI ESERCIZI E DISTANZA

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata senza tener conto di alcuna distanza minima fra esercizi di barbiere e parrucchiere.

Gli esercizi e le attività contemplate dalla legge di cui trattasi, dovranno essere a piano terra, con accesso diretto dalla via e non comunicare con abitazioni ed altre attività. In caso eccezionale con particolare riguardo a quelli già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento - potranno essere posti in piani superiori purchè sia assicurato l'accesso agli organi di Vigilanza.

Gli esercizi possono essere autorizzati presso l'abitazione dell'esercente qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti contemplati all'art.3.

ART. 6 - COMMISSIONE COMUNALE

E' istituita nel Comune una commissione consultiva così composta:

- 1) Sindaco o suo delegato - Presidente;
- 2) tre rappresentanti della categoria artigianale;
- 3) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- 4) dal responsabile del settore igiene pubblica dell'A.S.L. o suo delegato;

- 5) dal Comandante della Polizia Municipale;
- 6) da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel territorio comunale.

La seduta è valida con la partecipazione della metà dei componenti.

La Commissione dura in carica 5 anni; spetta alla Commissione esprimere i pareri, consultivi ma non vincolanti, sulle proposte di modifiche al regolamento.

In caso di comunicazione negativa o di mancata designazione da parte delle categorie interpellate, la nomina viene effettuata dalla Giunta Comunale autonomamente.

Il Presidente potrà sottoporre all'esame della Commissione quegli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenesse utili per una corretta gestione dello specifico comparto.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONE IN CASO DI CESSIONE, VENDITA, LOCAZIONE DEI LOCALI DI ESERCIZIO

La licenza od autorizzazione è strettamente personale, per cui, in caso di cessione, vendita, locazione od

altro, del locale, valgono le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento. In caso di invalidità, di morte e d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge 08.08.1985, n. 443, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, decaduto, interdetto o inabilitato, cosicché con il presente regolamento gli eredi del titolare della autorizzazione, possano continuare l'attività per i periodi suddetti.

Alla richiesta devono essere allegate:

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante la qualità di erede/i;
- Autorizzazione del giudice tutelare, nel caso che gli eredi siano minori.

Le domande di cui sopra non sono soggette al parere della Commissione e sono accolte purchè il subentrante risulti in possesso dei requisiti professionali e dell'idoneità igienica-sanitaria dei locali e dimostri l'avvenuto trasferimento dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

ART. 8 – TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO E SUBINGRESSO

Le ditte che intendono trasferirsi da una ad altra località del territorio comunale dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole della Commissione di cui al precedente art. 6.

Analogamente dovranno richiedere l'autorizzazione comunale tutti coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna.

ART. 9 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI TRASFERIMENTO O DI SUBINGRESSO

La domanda sarà indirizzata al Responsabile del Servizio in carta bollata, e dovrà contenere oltre ai dati indicati all'art. 3, in quanto non siano già agli atti, l'indicazione precisa dell'ubicazione dei nuovi locali con le relative attestazioni sanitarie e tecniche.

Per il subingresso a ditta già esistente, che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda, il subentrante dovrà dimostrare di possedere tutti i requisiti personali prescritti.

ART. 10 - DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE - RICORSO

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Responsabile del Servizio che rifiuti l'autorizzazione, è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica del diniego.

ART. 11 - CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE DEI LOCALI

Tutti gli esercizi di attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini dovranno corrispondere alle seguenti condizioni igienico-sanitarie:

- a) locali aerati, puliti, decorosi con una superficie di almeno Mq. 5 per ogni posto di lavoro con un minimo di Mq. 10 per il primo posto;
- b) pavimento continuo, senza intercapedini, che consenta una pulizia ben visibile e una disinfezione periodica;-
- c) pareti, sino all'altezza minima di m. 2.00,-rivestite da materiale impermeabile, lavabile;
- d) lavabi con acqua corrente, calda e fredda, almeno uno per la clientela e uno per il personale;
- e) porta d'accesso e vetrata luminosa, munita di tendine idonee alla protezione dalle mosche;
- f) recipienti a chiusura automatica, conservati in luogo appartato per la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le norme ambientali;
- g) sedili poltroncine con poggiatesta con carta e asciugamani da cambiarsi per ogni cliente;
- h) presenza di apertura finestrata o idoneo impianto di aerazione artificiale al fine di permettere ventilazione negli ambienti;
- i) presenza di almeno un servizio igienico con idoneo antibagno ad uso esclusivo dell'esercizio accessibile dall'interno dotato di rubinetteria a comandi non manuali;
- l) ogni esercizio dovrà essere dotato di idonea cassetta di pronto soccorso.

ART. 12 - AMPLIAMENTO LOCALI

- 1) L'ampliamento dei locali, su istanza dell'interessato, è sottoposto a preventivo accertamento dell'idoneità sanitaria del locale ampliato ed alla conformità alle vigenti disposizioni in materia edilizia ed urbanistica. La nuova superficie deve risultare collegata funzionalmente e strutturalmente alla superficie già autorizzata.
- 2) L'ampliamento dei locali non è sottoposto all'esame della Commissione Comunale.
- 3) Effettuate le verifiche di cui al precedente comma 1, il competente Ufficio Comunale autorizza l'ampliamento mediante apposita annotazione sul titolo o apposita integrazione.

ART. 13 - TARIFFE

Le tariffe relative alle prestazioni praticate nel locale debbono essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile.

ART. 14 - ORARIO

I negozi di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna che, in quanto muniti di specifica autorizzazione, svolgono anche attività di commercio di prodotti connessi all'attività predetta, debbono comunque osservare l'orario di apertura e di chiusura che verrà stabilito dall'autorità comunale, sentite le Organizzazioni di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre, in modo ben visibile anche dall'esterno, oltre all'autorizzazione di cui all'art. 2, anche il cartello indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio stesso.

Nei centri commerciali, trattandosi di strutture unitarie, l'orario è unico ed è fissato sulla base della regolamentazione dell'attività prevalente.

L'inosservanza delle norme come sopra stabilite, sarà punita ai sensi dell'articolo seguente.

ART. 15 - SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento quando non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e sanzionate con la procedura di cui all'art. 106 del T.U. della legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, n. 383, in relazione all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. e a quanto previsto dall'art.274 del T.U. 18.08.2000 n.267 e successive modificazioni.

ART. 16 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

E' abrogato il regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.61 del 20.07.1993.